

N. 01101/2008 REG.ORD.SOSP.

N. 01796/2008 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

### **ORDINANZA**

Sul ricorso numero di registro generale 1796 del 2008, proposto da:

xxxxxxxxxx, rappresentati e difesi dagli avv. Emanuela Bertucci, Claudia Moretti, con domicilio eletto presso Claudia Moretti in Firenze, borgo Pinti 75/R;

#### **contro**

Comune di Firenze in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dagli avv. Alessandra Cappelletti, Sergio Peruzzi, domiciliata per legge in Firenze, Palazzo Vecchio - piazza Signoria; Azienda Sanitaria di Firenze;

#### **nei confronti di**

Residenza Sanitaria Assistenziale Immobiliare La Meridiana S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Brizzi, Claudio Bargellini, con domicilio eletto presso Francesco Brizzi in Firenze, via della Cernaia N. 31;

#### **per l'annullamento**

*previa sospensione dell'efficacia,*

- della determinazione dirigenziale del Comune di Firenze n. 08/8420 che aggiorna il contributo dovuto per il pagamento della quota sociale per il ricovero in RSA della Sig.ra xxxxxx, a carico dei ricorrenti, come risulta da comunicazione del 1 ottobre 2008 prot. n. 25278, a firma della dott.ssa Sara Mascagni;
- del "Regolamento per l'accoglienza di anziani presso strutture residenziali" emanato con deliberazione del Consiglio Comunale di Firenze n. 19/04 del 18-01-1999 e n. 652/144 del 3-05-1999, modificate dalle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 553/95 del 5-06-2000, n. 1271 del 20-12-2001 e n. 130 del 21-12-2004, nonché del "Regolamento per gli interventi di assistenza sociale e di servizio professionale nel territorio del Comune di Firenze" emanato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 dell'11-04-1994 e successive modifiche;
- nonché di ogni atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e/o conseguente, anche infraprocedimentale, e comunque connesso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Firenze in Persona del Sindaco P.T.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Residenza Sanitaria Assistenziale Immobiliare La Meridiana S.r.l.;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26/11/2008 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato, ad un primo sommario esame, che la pretesa comunale appare contrastante con quanto disposto dall'art. 3, comma 2 ter, del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e che il danno grave ed irreparabile può essere evitato con la sospensione della sola determinazione dirigenziale 8420/08, e riservata ogni valutazione in merito alle richieste restitutorie;

**P.Q.M.**

Accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione limitatamente alla determinazione dirigenziale 8420/08.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 26/11/2008 con l'intervento dei Magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

Alessandro Cacciari, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/11/2008

IL SEGRETARIO